



TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Settore civile - Volontaria Giurisdizione

Il Collegio del Tribunale di Avezzano composto da

Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente e relatore

D.ssa Ilaria Pepe Giudice

Dott. Paolo Lepidi Giudice

Riunito in camera di consiglio,

visto il ricorso rubricato al n. 286/2026 v.g. con il quale l'Avv. Emanuela Colucci nell'interesse di

Parte_1

, ha chiesto di ottenere la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale rituale pronunciato in data 06 marzo 2026 dall'Arbitro Unico Avv. Gian Marco MARINO nella controversia proposta dalla medesima ricorrente nei confronti della società [...]

Controparte_1

e dei soci in proprio

Controparte_1

e

Controparte_1

(R.G. n. 142/2025), avente ad oggetto l'annullamento della delibera societaria di esclusione del socio ricorrente;

considerato che le resistenti si sono costituite in giudizio opponendosi a tale richiesta deducendo la natura costitutiva del lodo, in quanto il dispositivo conteneva solo l'annullamento della deliberazione societaria oggetto di controversia, senza recare alcun capo di condanna – neppure in punto spese, espressamente compensate – idoneo, di per sé, a costituire titolo per l'esecuzione forzata, e dunque insuscettibili di produrre effetti prima del suo passaggio in giudicato, essendo la definitività della decisione presupposto indefettibile perché si stabilizzi il nuovo assetto di interessi da essa introdotto; osservato che, quanto al significato formale della statuizione letterale del lodo, a seguito di istanza di correzione e integrazione ex art. 826 c.p.c. formulata dalla ricorrente, l'arbitro, previo contraddittorio delle parti in forma scritta, con provvedimento del 18.05.2026 ha provveduto a chiarire ed integrare la propria decisione già emessa, precisando che il dispositivo deve essere inteso come *“annulla la delibera stessa, con ogni consequenziale statuizione disponendo l'immediata reintegra del socio escluso nella compagine sociale a tutti gli effetti di legge”*;

ritenuta l'ammissibilità della correzione/integrazione operata dall'arbitro ex art. 826 cpc., in quanto limitata a chiarire una circostanza precedentemente ritenuta dal medesimo arbitro implicita nella

statuizione del lodo, atteso che la reintegra è l'effetto necessario, naturale e consequenziale dell'annullamento della delibera che ha determinato l'estromissione del socio, in quanto il rapporto sociale è conseguentemente ricostituito *ex tunc* con ripristino della posizione originaria di socio e dei relativi diritti gestori e informativi;

premesso che, sotto l'ulteriore profilo della natura sostanziale del lodo, in diritto il lodo rituale ha gli stessi effetti della sentenza di primo grado, anche sotto il profilo dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c., tramite il rinvio operato dall'art. 824-bis c.p.c.;

osservato, sempre sotto il profilo sostanziale, che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. II, sent. 13.05.2021 n. 12872, Cass. 27416/2021) ha chiarito che il generale principio sancito dall'art. 282 c.p.c. (per il quale *“la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”*) si applica anche alle sentenze che contengano sia una statuizione dichiarativa/costitutiva sia una statuizione di condanna ove legate tra loro da un rapporto di *“dipendenza”*, e ciò indipendentemente dal passaggio in giudicato del capo costitutivo, mentre, al contrario, non si applica allorché tra le due statuizioni vi sia un rapporto di *“sinallagmaticità e corrispettività”* dovendosi attendere in tal caso il passaggio in giudicato del capo costitutivo (e quindi, ad esempio, nel caso di accoglimento di azione di riduzione di legittima, fermo restando la natura costitutiva della pronuncia di accertamento della lesione, la conseguente statuizione di reintegra non sarà immediatamente esecutiva se richieda la previa divisione dei beni ereditari e relativo pagamento di conguagli, venendo in rilievo un rapporto di corrispettività tra le due statuizioni, mentre sarà immediatamente esecutiva se correlata alla sola condanna al pagamento da parte del donatario del controvalore della quota ex art. 560 cc., venendo in rilievo solo un rapporto di dipendenza tra capo costitutivo e capo condannatorio; cfr. Cass. 27416 dell'8.10.2021 cit.);

- ritenuto che, nel caso di specie, il lodo arbitrale, così come integrato, presenta un capo costitutivo che annulla la delibera di esclusione della socia del 13/01/2025 e un capo ripristinatorio/condannatorio, che dispone l' *“immediata reintegra del socio escluso nella compagine sociale a tutti gli effetti di legge”*, dipendente ed direttamente conseguente rispetto all'annullamento della delibera, senza necessità di alcuna altra azione corrispettiva imposta alle parti, e dunque appare immediatamente eseguibile ex art. 282 c.p.c., una volta che il lodo arbitrale sia reso esecutivo nel procedimento ex art. 825 c.p.c.;

- osservato che sebbene la clausola compromissoria prevista nello statuto societario all'art. 14 preveda un arbitrato irrituale (*“l'arbitro deciderà come amichevole compositore senza formalità di rito ed il lodo non sarà impugnabile”*), nel caso di specie l'arbitro nominato ha espressamente dichiarato di aver condotto la procedura arbitrale nelle forme dell'arbitrato rituale (cfr. pagg.4 e 5 del lodo), come

del resto ritenuto anche dalla controparte la quale ha impugnato il lodo in Appello, così confermandone la natura di arbitrato rituale;

- osservato altresì che l'art. 825 c.p.c. non distingue tra lodi di mera condanna e lodi a contenuto misto costitutivo e ripristinatorio, prevedendo solo che, accertata la regolarità formale del lodo, il tribunale lo dichiari esecutivo con decreto e che sulla base dei richiamati principi, il requisito di "*idoneità ad acquisire efficacia esecutiva*" deve essere riconosciuto anche ai lodi che, pur avendo un nucleo costitutivo (annullamento della delibera), contengano un capo di reintegra che si ponga in rapporto di dipendenza con il capo costitutivo, come nel caso di specie;

- accertata la regolarità formale del lodo (come integrato ex art. 826 c.p.c., profili sui quali si registra un articolato contraddittorio ma che, sul piano dell'istanza ex art. 825 c.p.c., incidono solo se determinano un vizio tale da renderlo formalmente irregolare);

- osservato, infine, che in ogni caso nessuna lesione sostanziale appare sussistere per le resistenti, posto che la società *Controparte_1* e dalle socie amministratrici, come risulta documentato in atti, con atto notificato in data 30.3.2026 (r.g. 392/2026) hanno altresì impugnato il lodo arbitrale dinanzi alla Corte d'Appello de L'Aquila, che con decreto emesso il 01.04.2026 ha fissato l'udienza del 26.05.2026 per la delibazione, nel contraddittorio delle parti, dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività del lodo impugnato, formulata dalle appellanti anche prima della presente pronuncia del Tribunale;

P.Q.M.

dichiara esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 825 c.p.c., il lodo arbitrale rituale pronunciato dall'Arbitro Unico Avv. Gian Marco Marino in data 06 marzo 2026 nella controversia tra *Parte_1* [...] la società *Controparte_1* e *Controparte_1*, nonché dei relativi soci (R.G. n. 142/2025), come integrato dal provvedimento arbitrale del 18.05.2026.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Avezzano, 22.05.2026

Il Presidente

Dott. Leopoldo Sciarillo